



C i t t à di M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 49 in data 01 giugno 2011

OGGETTO:

Lucanie Luca c/ Comune di Molfetta e nei confronti di Turtur Crescenzo – Ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza n. 297/2011 resa dal TAR Puglia-Bari nel ricorso n. 423/2011 R.G. – Nomina avvocato difensore (impegno di spesa di € 4.992,00).

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di C.C. n. _____ del _____ di approvazione del Bilancio di Previsione _____
- della delibera di G.C. n. _____ del _____ di approvazione del PEG _____
-

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **09 giugno 2011** al **24 giugno 2011**.

Il Responsabile Del Procedimento

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 25 del 29.03.2011, è stato affidato il patrocinio all'Avv. Davide de Gennaro per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio introdotto dinanzi al TAR Puglia – Bari (R.G. n. 423/2011) dal Sig. Lucanie Luca c/ il Comune di Molfetta e d il Sig. Turtur Crescenzo;
- il ricorso de quo era inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:
 - 1) -della determinazione dirigenziale n. 307 del 28.12.2010 avente ad oggetto l'approvazione dei verbali dal n. 1 al n. 5 della Commissione giudicatrice del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 1 posto di “Istruttore tecnico” – Perito industriale (Cat. C- posizione economica C1) – Area tecnica-Settore Lavori Pubblici” e l'approvazione della graduatoria finale da cui risulta vincitore il Sig. Turtur Crescenzo;
 - 2) -dei verbali n. 3 del 07.12.2010, di “Valutazione titoli e correzione prova scritta”; n. 4 del 15.12.2010 ad oggetto di “Espletamento prova orale”; n. 5 del 22.12.2010 di “Chiusura lavori”;
 - 3) -della scheda di valutazione titoli del Sig. Turtur Crescenzo;
 - 4) -della det. dir. n. 307/2010 del Settore AA.GG. della graduatoria di merito nella parte in cui è attribuito il punteggio al Sig. Turtur;
 - 5) -della det. dir. n. 377/2010 di assunzione in prova del Sig. Turtur con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno, in attuazione del programma di stabilizzazione dei Co.Co.Co.;
 - 6) -del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e ad orario pieno, n. 19 del 31.12.2010, redatto e sottoscritto dal Sig. Turtur e dal Dirigente;
- La ridetta azione era anche per la declaratoria del diritto del ricorrente all'attribuzione dei giusti punteggi previsti dal concorso, della conseguente modifica della graduatoria, nonché per l'individuazione del ricorrente quale vincitore del bando di concorso per l'effetto della corretta valutazione dei curricula professionali.
- La Seconda Sezione del TAR adito, con ordinanza n. 297 del 08.04.2011, ha respinto la richiesta delle idonee misure cautelari formulate dal ricorrente;

Rilevato che in data 11.05.2011 è stato notificato al Ns. domicilio legale (Avv. Davide de Gennaro che ne ha dato contezza all'Ente con nota prot. n. 28679 del 13.05.2011) l'atto di appello, con il quale il Sig. Lucanie Luca, agendo contro il Comune ed il Sig. Turtur, ha chiesto al Consiglio di Stato l'annullamento e/o la riforma della prefata ordinanza;

Ritenuto necessario resistere anche nell'odierno giudizio, opponendo alle doglianze di controparte la legittimità ed inopinabilità dei criteri adottati dalla Commissione, confermando all'uopo l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'Avv. Davide de Gennaro;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Lucanie Luca, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia
F.to

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. 29214 del 17.05.2011 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Davide de Gennaro,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio in appello instaurato dinanzi al Consiglio di Stato dal Sig. Lucanie Luca c/ il Comune di Molfetta ed il Sig. Turtur Crescenzo, per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza n. 297/2011, resa dal TAR Puglia-Bari (R.G. n. 423/2011), meglio descritto in premessa.

- 2) Di confermare, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Davide de Gennaro, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n. 25, già difensore dell'Ente nel giudizio di prime cure.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di concordare con l'Unità Autonoma AA.LL. la determinazione delle competenze ai sensi D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di demandare al responsabile del procedimento la erogazione (a titolo di acconto per spese e competenze legali) della somma di € 4.000,00 oltre IVA e CAP come per legge per un importo complessivo di € 4.992,00 in favore del prefato professionista, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 184 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità.
- 7) Di impegnare il suindicato importo di € 4.992,00 al Cap. PEG. 14860 del Bilancio 2011, in esercizio provvisorio, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile ex art. 163 del T.U. EE.LL. n. 267/2000.
- 8) Di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 151 del T.U. EE.LL. n. 267/2000.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri
F.to**